

Domanda intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale a una modifica del Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie, fino al 30 giugno 2021

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati, nella domanda del 19 dicembre 2018, chiedono che sia conferita l'obbligatorietà generale a una modifica dell'articolo 14, riguardante i salari minimi del Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle vetrerie, fino al 30 giugno 2021.

La modifica è di seguito riportata.

Art. 14.1 e 14.1.1 (nuovo)

14.1. I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Capo vetraio	Lavoratore qualificato riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale.	Fr. 30.10	
Vetraio qualificato	Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.	Fr. 27.60	
Vetraio	Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero. Questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.	Fr. 25.65	
Aiuto vetraio	Lavoratore con limitate conoscenze professionali.	Fr. 23.85	

Classe salariale	Descrizione	Salario orario	Salario mensile
Giovani lavoratori	1° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	Fr. 22.90	
	2° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	Fr. 24.95	
	3° anno successivo a quello del conseguimento dell'attestato	Fr. 25.45	
Apprendisti	1° anno		Fr. 700.–
	2° anno		Fr. 850.–
	3° anno		Fr. 1250.–
	4° anno		Fr. 1450.–

14.1.1 Aumento salari reali (...)

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) al capo vetraio e al vetraio qualificato saranno aumentati dello 0.5%, dello 0.7% al vetraio e del 0.9% all'aiuto vetraio; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.

Campo d'applicazione:

1. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutte le aziende, per reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che operano
 - nella lavorazione e nella produzione artigianale del vetro in tutte le sue forme, che ha luogo all'interno dell'azienda e nel cui ambito si preparano diversi elementi per l'impiego
 - nella posa in opera, che comprende il montaggio di tutti i prodotti vetrari e affini all'interno e all'esterno degli edifici.

In particolare le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per le aziende, i reparti aziendali e gruppi di montaggio occupati nei seguenti settori:

- nel taglio dei vetri di qualsiasi spessore e lavorazioni diverse come la molatura, lucidatura, intagli, fori, tacche,
- nella posa di vetri in genere: semplici come float, stampati, acidati, stratificati e temperati, vetri isolanti nelle diverse composizioni e di sicurezza per facciate, vetri per infissi e finestre in metallo, in legno, in PVC, legno metallo,
- nelle coperture per tetti a shed, lucernari e cupole in vetro e materiale plastico, elementi in vetro per scale, soffitti luminosi, pavimenti pedonabili, sportelli per banche,
- nell'esecuzione di tavoli, armadi, sportelli, pareti ed elementi in specchio,
- nella lavorazione di decorazioni, serigrafie, termo laccature, costruzione o restauro di elementi con vetri artistici mediante legatura in piombo e otto-

ne per arredamenti, musei, esposizioni, locali di culto, pubblici e privati in genere,

- nell'esecuzione di porte e sopraluci vetrati, porte automatiche, girevoli e scorrevoli per impennate esterne e pareti divisorie interne,
- nella fornitura e nella posa di vetri antifuoco e anticrimine, vetrate di sicurezza per parapetti e balconi,
- nella costruzione e nella posa di serre, rivestimenti facciate, vani lift, transenne per impianti sportivi, pareti foniche e traslucide per strade, autostrade e ferrovie, pareti in profilati e in vetrocemento,
- nei rivestimenti speciali di facciata «camicie in vetro», facciate strutturali, facciate ventilate con fissaggio puntuale, cornici e telai in metallo, legno e PVC che con il vetro formano un elemento unico, pannelli solari, applicazione film di protezione su vetri e materiali plastici,
- negli interventi di riparazione e sostituzione in tutti i campi del vetro e materie plastiche,
- nelle mastichature e sigillature in ogni campo di applicazione.

Esse non valgono per contro per le aziende ed i reparti aziendali che operano esclusivamente nella produzione e nella lavorazione industriale del vetro.

3. Le disposizioni contrattuali dichiarate di obbligatorietà generale valgono per tutti i lavoratori occupati nelle aziende o nei reparti aziendali di cui sopra al punto 2, compresi gli apprendisti. Sono invece esclusi:
 - i direttori d'azienda,
 - i tecnici con funzioni direttive o altri collaboratori che, per posizione o responsabilità, dispongono di ampio potere discrezionale o possono esercitare una influenza determinante sui processi decisionali,
 - il personale di vendita e i rappresentanti.

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 18 gennaio 2019

Dipartimento delle finanze
e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro Bellinzona

Concorso assunzione direttrice/direttore dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

L'**Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT)** è un Ente cantonale di diritto pubblico indipendente, che impiega 23 collaboratori e collaboratrici. È la più grande cassa pensione del Cantone Ticino, alla quale sono assicurati i dipendenti del Cantone, alcuni Enti pubblici (Comuni e Consorzi), alcune Fondazioni e Associazioni sussidiate dallo Stato, che svolgono compiti d'interesse pubblico. A fine 2018, il patrimonio complessivo gestito dall'IPCT per conto di 15'600 assicurati attivi e 9000 pensionati ammonta a circa fr. 4.8 mia. L'IPCT gestisce direttamente un portafoglio immobiliare di circa fr. 400 mio.